

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 1339

IN DATA 24-05-2011

Oggetto: Aggiornamento e voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/07 al complesso I.P.P.C. Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. per l'unità locale di Masserano, via 2 Giugno n. 30, ai sensi dell'art. 29-nonies, commi 1 e 4 del D.Lgs 152/06.

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Ambiente ed Agricoltura, oggi, addì

Impresa: Fornaci di Masserano S.r.l.

Sede Legale ed operativa: Via 2 Giugno, 30 – 13866 Masserano

Codice **SIRA-ULO: 3100**

Visti

- L'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" commi 1 e 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/2007 di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. in capo alla Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. per l'unità locale di Masserano, via 2 Giugno n. 30 per lo svolgimento delle attività I.P.P.C. cod.: 3.5 "Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m³ e con una densità di colata per forno superiore a 300 Kg/m³".

Considerata

- la richiesta di aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dalla Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A., ubicata in Via 2 Giugno n. 30 nel Comune di Masserano (BI), in data 08/11/07, ns. protocollo n. 54180 del 08/11/2007, in riferimento all'installazione di nuova linea di produzione per laterizi denominati "NormaTris" e "BioTris";
- la nota, Ns. prot. n. 56258 del 20/11/2007, con la quale questa Amministrazione richiedeva al competente Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di

Masserano di esprimere parere circa le modifiche richieste dalla Ditta Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A.. Tale richiesta, formulata ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 59/05, era finalizzata a stabilire se la modifica agli impianti proposta dal Gestore fosse da considerare sostanziale o meno ai fini dell'eventuale prosecuzione dell'iter;

- la nota pervenuta dal Comune di Masserano, al Ns. protocollo n. 59184 del 07/12/07, con la quale lo stesso esprimeva "parere favorevole" alla richiesta di modifica dell'Azienda;
- la nota pervenuta dal Dip. A.R.P.A. di Biella, al Ns. protocollo n. 61392 del 20/12/07, con la quale si dichiara che le modifiche richieste dall'Azienda non costituiscono modifica sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la nota, Ns. prot. n. 62415 del 28/12/2007, inviata da questi Uffici all'Azienda in oggetto, oltre che all'A.S.L. di Biella – Dip. di Prevenzione, all'ARPA Dip. di Biella, al Comune di Masserano ed al Servizio Risorse idriche della Provincia di Biella, in adempimento a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005, con la quale si dava atto che la modifica richiesta potesse ritenersi non sostanziale;

Tenuto conto:

- della ulteriore richiesta di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale inoltrata dalla Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A., in data 21/01/2008, ns. protocollo n. 3127 del 22/01/08, con la quale l'Azienda richiedeva l'inserimento, nell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di n. 1 punto di emissione in atmosfera (derivante da depolveratore a maniche) e 3 punti di sfiato (n. 1 di vapore acqueo e n. 2 di calore a bassa temperatura) erroneamente reputati dall'Azienda, al momento dell'istanza di Autorizzazione come "non significativi";
- della nota, Ns. prot. n. 6839 del 12/02/2008, con la quale questa Amministrazione richiedeva al competente Dipartimento A.R.P.A. di Biella ed al Comune di Masserano di esprimere parere circa le modifiche richieste dalla Ditta Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A.;
- della nota pervenuta dal Comune di Masserano, il 13/03/08, protocollo n. 12823 del 14/03/08, con la quale lo stesso esprimeva "parere favorevole" alle richieste di modifica dell'Azienda, subordinandolo all'ottenimento del parere favorevole da parte del Dip. A.R.P.A. di Biella;
- della nota pervenuta dal Dip. A.R.P.A. di Biella, il 19/03/08, protocollo n. 13779 del 20/03/08, con la quale si dichiara che le modifiche richieste dall'Azienda non costituiscono modifica sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale, ma vengono assegnate all'Azienda alcune prescrizioni:
 - relativamente al punto di emissione n. 4 cui vengono convogliate le emissioni derivanti dai due laminatoi, considerato il sistema adottato per il trattamento degli effluenti, si ritiene adeguato, diversamente da quanto indicato, un limite per il parametro polveri pari a $10\text{mg}/\text{Nm}^3$ e si propongono autocontrolli a periodicità annuale;
 - l'azienda dovrà annotare su apposito registro da tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo, le operazioni di manutenzione/sostituzione

effettuate sulle maniche filtranti, indicando la data di effettuazione e la descrizione sintetica dell'intervento.

- della nota, dello scrivente Servizio prot. n. 14226 del 26/03/2008, inviata da questi Uffici all'Azienda in oggetto, in adempimento a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 59/2005, con la quale si dava atto che la modifica richiesta potesse ritenersi non sostanziale, ed in osservanza di quanto richiesto dal Dip. A.R.P.A. di Biella venivano richiesti, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della nota, un quadro riassuntivo delle emissioni da riportarsi nella modulistica I.P.P.C. (schede L ed L1) oltretutto una tavola di disegno illustrante la dislocazione dei punti di emissione;
- che l'Azienda in oggetto, con nota prot. n. 19937 del 28/04/08 ha provveduto ad inviare alla Provincia le richieste planimetrie aggiornate della dislocazione dei punti di emissione in atmosfera, comprendenti i punti di emissione numerati da 1 a 7;
- della nota trasmessa dalla società "Fornaci di Masserano S.r.l., pervenuta in data 24/03/11, al protocollo n. 15089, con cui si comunicava il cambiamento della ragione sociale dell'azienda in FORNACI DI MASSERANO S.r.l. sede legale in via 2 Giugno, 30 – 13866 Masserano (BI), rimanendo invariati codice fiscale e partita I.V.A.;

Valutate le richieste avanzate dal richiedente in ordine ai contenuti dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e tenuto conto della documentazione esposta in premessa, risulta opportuno provvedere all'aggiornamento ed alla voltura della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/07 alla Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A.", per l'unità locale di Masserano (BI) con sede legale in 8, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG, in capo alla "Fornaci di Masserano" S.r.l. sede legale e stabilimento in via 2 Giugno, 30 – 13866 Masserano (BI).

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di volturare la Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/07 all'Impresa Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. con sede legale in 8, Boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG, relativamente al proprio insediamento produttivo di Masserano, in favore della Fornaci di Masserano S.r.l. con sede legale e stabilimento in via 2 Giugno, 30 – 13866 Masserano (BI), codice fiscale e P. I.V.A. 00164120024, così come dichiarato dalla società;
2. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/07, all'Impresa

Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A. in virtù delle modifiche impiantistiche, non sostanziali, apportate al complesso IPPC ubicato nel Comune di Masserano, via 2 Giugno n. 30, secondo le comunicazioni ns. protocollo n. 54180 del 08/11/2007 e n. 3127 del 22/01/08;

3. di sostituire gli allegati "B" e "D" dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata da questa Amministrazione con Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/07 all'Impresa Fornaci di Masserano Bruno Tarello S.A., con gli allegati "B" e "D" al presente atto di cui costituiscono parte integrante e sostanziale;
4. di fare salvi i diritti di terzi e tutte le ulteriori prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 1216 del 16/04/07 non in contrasto con quelle contenute nel presente atto;
5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione alla precedente Autorizzazione Integrata Ambientale formalizzata con Determinazione Dirigenziale n. n. 1216 del 16/04/07, valida per 5 anni dalla sua emanazione ed alla quale occorre riferirsi in ordine alla scadenza dell'autorizzazione vigente;
6. di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento;
7. di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità;
8. di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo;
9. di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia agli Enti interessati.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971;
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Biella, lì

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE ED AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Publicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
.....
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

.....

Il Segretario Generale

.....

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre Fornaci di Masserano S.r.l.	
Codice Azienda 6483 (codice pratica Folium)	
Codice SIRA-ULO: 3100	
Codice fiscale 00164120024	
Partita IVA n. 00164120024	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13866
	Comune: Masserano
	Località:
	Indirizzo: <i>via 2 Giugno, 30</i>
Sede operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13866
	Comune: Masserano
	Località:
	Indirizzo: <i>via 2 Giugno, 30</i>
	Tel: <i>015 99328 - 015 99463 fax 015 99470</i>
	E-mail: uff_tec@fornacidimasserano.com ; uff_comm@fornacidimasserano.com
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>Nord 5046000, Est 441206</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV, V e VI.</i>
Attività economica principale: <i>Produzione di laterizi.</i>	
ISTAT 1991: <i>26.4</i>	
Attività IPPC: <i>3.5</i>	
Codice NOSE-P: <i>104.11</i>	
Codice NACE: <i>26.00</i>	
Codice SNAP <i>0303</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse: - autorizzazione allo scarico di reflui domestici ai sensi del D.Lgs 152/06; - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs 152/06; - approvazione del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche.	

Certificazioni ambientali presenti: ==
--

Numero di addetti: 26

(Le informazioni previste nel Cap. 8, Scheda 2, Allegato alla D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731 per la Definizione del Contenuto Informativo del SIRA, sono contenute nella documentazione progettuale riportata negli allegati A).

EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'impianto deve essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le precisazioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. Per i punti di emissione n. 2 e 4 dovranno essere eseguiti campionamenti periodici per tutti i parametri inseriti nello schema delle emissioni con cadenza annuale.
2. L'impresa dovrà comunque dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti periodici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio
3. l'azienda dovrà annotare su apposito registro da tenere a disposizione delle autorità preposte al controllo, le operazioni di manutenzione/sostituzione effettuate sulle maniche filtranti asservite al trattamento delle emissioni derivanti dai due laminatoi, indicando la data di effettuazione e la descrizione sintetica dell'intervento
4. I valori limite di emissione fissati nel presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
5. Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle lavorazioni per il tempo necessario a rimettere in efficienza l'impianto di abbattimento.
6. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni e dei limiti di emissione fissati come indicati nel presente allegato.
7. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
8. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti per i quali sono stati indicati dei limiti emissivi devono:
 - essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti, conformemente alle norme UNI-UNICHIM.
 - essere disponibile, in prossimità dei punti di campionamento, la fornitura di energia elettrica di rete.
 - essere garantiti adeguati presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	impianto di abbattimento	Portata complessiv a [m ³ /h]	Inquinanti				
							Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	Temp [°C]
2	FORNO DI COTTURA	Continua	13	1,65 x 0,80	-	40.000	SO _x *	400	16	24	120
							NO _x *	200	8		
							Fenoli*	20	0,8		
							Aldeidi*	20	0,8		
3	GENERATORE DI VAPORE	Emissione scarsamente rilevante ai sensi dell'art. 269 c. 14 del D.Lgs. 152/06									
4	LAMINATOI	Continua	12	0,78	F.T.	20.000	Polveri Totali	10	0,2	24	Amb.

*) Valori di emissione riportati nella tabella seguente si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18%.

